PROFESSIONISTI

Enti locali. La Corte costituzionale ha respinto le obiezioni di quattro Regioni sulla riforma di Province e Città metropolitane

La Consulta salva la legge Delrio

Per i giudici l'elezione di secondo grado è compatibile con il «principio democratico»

Gianni Trovati
MILANO

La riforma delle Province supera il suo esame più difficile in Corte costituzionale. Nella sentenza 50/2015 depositata ieri i giudici delle leggi hanno respinto in blocco le obiezioni sollevate da Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in un'alleanza bipartisan dalla Lega a Sel che aveva contestato la legittimità di 58 dei 151 commi dai quali è costituito l'articolo unico della legge Delrio.

Dal punto di vista matematico, le obiezioni respinte ieri dalla Consulta abbracciavano poco meno del 40% della riforma, ma sul piano politico il loro peso era praticamente totalitario. Nel mirino delle Regioni era finito infatti il modello di Governo di secondo grado, in base al quale gli organi politici di Province e Città metropolitane sono eletti fra i consiglieri comunali del territorio, l'istituzione stessa delle Città, prevista dalla legge fin dal 1990 ma rimasta inattuata e le modalità di redistribuzione delle competenze degli enti di area vasta. In soprammercato, le contestazioni regionali si erano anche appuntate contro la nuova disciplina delle Unioni e delle fusioni di Comuni.

La Corte costituzionale riorganizza per punti le tante questioni sollevate dalle Regioni, e le respinge per blocchi. Secondo la Corte, prima di tutto, non è indispensabile che gli enti previsti dalla Costituzione abbiano una rappresentanza politica eletta direttamente dai cittadini, perché secondo la giurisprudenza consolidata (la Consulta cita una propria sentenza del 1968, la n. 96) le elezioni di secondo grado hanno «piena compatibilità con il principio democratico e quello autonomistico». Questo sistema non è incompatibile nemmeno con la Carta europea dell'autonomia locale, evocata dalle Regioni ricorrenti, che all'articolo 3, comma 2 chiede che gli organi collegiali siano «freely elected». La notazione è rilevante, spiega la Corte, ma va intesa «nel senso sostanziale dell'esigenza di una effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate». Rappresentatività che, giudica la Consulta, è tutelata anche dall'elezione di secondo grado.

SEMAFORO VERDE
Sì alla ridefinizione di confini e competenze degli enti territoriali anche se manca l'iniziativa dei Comuni

La riforma che modifica l'architettura istituzionale dei territori, poi, non viola nemmeno l'articolo 133 della Costituzione, in base al quale la modifica delle circoscrizioni provinciali deve essere stabilita con legge statale «su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione». Questa procedura, secondo la sentenza, è riferibile «solo a interventi singolari», vale a dire alla modifica o all'istituzione di una Provincia, ma finisce per essere incompatibile con la complessiva «riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica» prevista dalla riforma Delrio. E ingiustificata viene ritenuta anche la pretesa delle Regioni sulla propria competenza esclusiva nell'istituzione delle Città metropolitane, perché secondo la Corte questa tesi porterebbe «per assurdo alla conclusione che la singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato non potrebbe fare» in relazione ad enti di rilevanza nazionale. La struttura della riforma Delrio, insomma, esce indenne dal palazzo della Consulta: ora resta da superare l'altra forma di "opposizione" delle Regioni, che passa dalla mancata approvazione delle leggi territoriali sulla redistribuzione delle funzioni.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti principali

01 | ELEZIONI INDIRETTE
Le Regioni avevano obiettato sulla legittimità dell'elezione di secondo livello, anche in base alle indicazioni della Carta europea delle Autonomie che chiede «elezioni libere» negli enti territoriali. Per i giudici anche l'elezione di secondo livello rappresenta una forma sostanziale di «libera elezione»

02 | RIFORMA COMPLESSIVA
La ridefinizione di confini e competenze degli enti territoriali è stata effettuata anche se non c'è stata «l'iniziativa dei Comuni» prevista dall'articolo 133 della Consulta, che si riferirebbe alle iniziative relative a un singolo territorio

Finanza. Deliberati i programmi per Regioni ed enti di area vasta - A seguire i Comuni

Cdp, rinegoziazione mutui per 15 miliardi

Via libera del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti al programma di rinegoziazione dei mutui di Regioni, ficialmente come forma di parziale allegerimento per la super spending review prevista a loro carico.

Secondo i calcoli della Cassa, interessi relative al 2015 modificando il calendario del piano di ammortamento. Oggetto dell'operazione possono essere tutti i tamento pari o successiva al 31 dicembre 2018, purché abbiano un importo residuo di almeno 20 milioni, vale circa 11 miliardi, e le ope-

L'offerta

01 | REGIONI
Le Regioni possono chiedere la variazione della durata dell'ammortamento, il

Corte dei conti

Progettisti, non retroattivo il tetto ai premi

Il tetto agli incentivi dei progettisti interni, che in base al decreto Madia dell'anno scorso non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo del beneficiario, si applicano solo alle attività effettuate dopo il 19 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

A risolvere in questo modo una questione particolarmente controversa è la sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che nella delibera 11/2015 risponde a una serie di domande sollevate dalla sezione Liguria impegnata a esaminare il caso del Comune di Genova.

Come sempre accaduto nei tanti interventi sui compensi ai progettisti interni, anche nel caso dell'articolo 13-bis del decreto Madia, introdotto nel corso della conversione parlamentare del Dl 90/2014, le interpretazioni si sono scatenate sul nodo critico della decorrenza. Questo dipende dal fatto che una serie di variabili, a partire dai problemi congiunturali di cassa che le singole amministrazioni possono incontrare sempre al momento del